

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. 681 del 2005, proposto da *** SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Barreca, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Giuffrida, in Roma Via Gregorio VII n. 396,

contro

***** Multiservizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Hjarald Bonura e Mario Libertini, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma Via del Viminale n. 26,

e nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali del Sud di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

per la dichiarazione

della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, sul ricorso n. 11178/2004 proposto dalla *** Multiservizi s.p.a. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e della Catania

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi gli avv.ti Marco Serra e Francesco Federico Tuccari, per delega dell'avv. Barreca, l'avv. Giglio, per delega dell'avv. Libertini e l'avv. dello Stato Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, notificato il 12 novembre 2004, la Società ****Multiservizi s.p.a. ha impugnato la deliberazione in data 23 luglio 2004, con la quale il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha approvato le procedure di gara ed ha aggiudicato alla Soc. Coop. *** a r.l. il servizio di pulizia di alcuni locali e laboratori situati presso l'Università di Catania (palazzina uffici, 2^ sala Misure dei Laboratori Nazionali del Sud e Laboratorio "Test site").

2. Con istanza per regolamento di competenza depositata il 14 dicembre 2004, la controinteressata Soc. Coop *** ha dedotto l'incompetenza del T.A.R. del Lazio a conoscere della controversia, giacché gli atti impugnati sono destinati a spiegare i loro effetti limitatamente al territorio di Catania, in cui verrà concretamente espletato il servizio di pulizia oggetto dell'appalto, con conseguente radicamento della competenza territoriale del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania. a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

3. Con ordinanza n. 35 del 14 gennaio 2005, resa ai sensi dell'art. 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il T.A.R. adito, ritenuta la non manifesta infondatezza del proposto regolamento di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questo Consiglio di Stato.

4. L'istanza è fondata.

5. Agli effetti della individuazione del giudice competente a conoscere del ricorso contro gli atti relativi all'aggiudicazione di un appalto, la territorialità dell'efficacia del provvedimento impugnato, alla quale fa riferimento l'art. 3, comma 2, della legge n. 1034/1971, deve essere determinata in relazione all'ambito entro il quale il destinatario dell'atto può agire e, cioè, con riguardo all'esplicazione delle attività conseguenti all'emanazione dell'atto medesimo, quale che sia la sede dell'ente da cui proviene il provvedimento ovvero la sede dei partecipanti alla gara (cfr., da ultimo, Cons. St., IV Sez., 27 dicembre 2004, n. 8216).

5.1. Nel caso di specie, ancorché l'atto impugnato promani da un ente pubblico a carattere ultraregionale, esso è volto ad affidare servizi localizzati territorialmente, sicché l'effetto tipico dell'atto medesimo è destinato a prodursi nel territorio di Catania, ove sono siti gli immobili in cui si svolgerà l'attività dell'aggiudicatario dell'appalto.

Non v'è dubbio, pertanto, che competente a decidere la controversia in oggetto sia, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 1034 del 1971, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania.

6. Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore della *** S.c.a r.l., sono poste a carico della Catania Multiservizi s.p.a. nella misura di cui in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti dell'Istituto Nazionale di fisica Nucleare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), pronunciando sull'istanza per regolamento di competenza indicata in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, a conoscere del ricorso proposto dalla Catania Multiservizi s.p.a. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Condanna la ***** Multiservizi s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 1.000,00.

Così deciso in Roma, addì 22 febbraio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio,
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il.....09/06/2005